

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROT. 4366 DEL 07/04/2015

COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE
AUTO E GARANZIE AUTO RISCHI DIVERSI -

LIBRO MATRICOLA

RIF. CIG. 6205822651

La presente polizza è stipulata tra

ASSA S.P.A.
Strada Mirabella 6/8
28100 NOVARA
CF 94020500032
p.iva 01638760031

e

<u>Società Assicuratrice</u>

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	30/6/2015
Alle ore 24.00 del :	30/6/2017

SEZIONE I DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si deve intendere per:

ACCESSORIO

Parte secondaria e/o complementare, aggiunta per migliorare la funzionalità del mezzo sotto il profilo della sicurezza o del comfort.

AMMINISTRAZIONE E/O ENTE

L'Ente pubblico, contraente assicurato.

ASSICURATO

La Contraente e qualsiasi altro soggetto il cui interesse e' protetto dalla presente assicurazione..

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione e quindi il complesso delle garanzie prestate in polizza.

ATTREZZATURA E APPARECCHIATURA PARTICOLARE

Attrezzo, strumento, utensile o macchinario necessario per svolgere un'attività aggiuntiva a quella propria del mezzo.

CONDUCENTE

La persona fisica alla guida del veicolo.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta..

DEGRADO

Deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del mezzo.

FRANCHIGIA

L'importo previsto dalle norme contrattuali che, in caso di sinistro, viene detratto dalla somma liquidabile a termini di polizza, per restare a carico esclusivo dell'Assicurato.

IMPRESA O SOCIETÀ O COMPAGNIA

L'Istituto Assicuratore che presta la garanzia

INDENNIZZO/INDENNITÀ

La somma dovuta dalla Società all'Assicurato o all'avente diritto in caso di sinistro.

INTERMEDIARIO

L'intermediario iscritto al R.U.I. ai sensi del d.lgs. 209/2005, incaricato del servizio di brokeraggio assicurativo in favore dell'Amministrazione cui è affidata la gestione e l'esecuzione dell'assicurazione

LEGGE

Il decreto legislativo n. 209 del 9 settembre 2005 – Titolo X sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni.

MEZZO

Veicolo identificato in polizza.

OPTIONAL

Accessorio fornito dalla casa costruttrice all'atto dell'acquisto, con supplemento al prezzo base.

POLIZZA

Il documento che prova il contratto di assicurazione.

PREMIO

Somma dovuta dal Contraente alla Società, comprensiva del contributo per il Servizio Sanitario Nazionale e delle imposte.

PROPRIETARIO

L'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

REGOLAMENTO

I Regolamenti di esecuzione della predetta Legge e successive modifiche ed integrazioni.

TARIFFA

La tariffa della Società, in vigore al momento della prima stipulazione del contratto.

SEZ. II

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha validità dalle ore 24,00 del 30/06/2015 alle ore 24,00 del 30/06/2017 e si intende automaticamente risolto alla sua scadenza senza obbligo di comunicazione inviata dalle parti.

E' inoltre facoltà del Contraente, entro la scadenza del contratto, richiedere alla Società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni.

Il contratto potrà essere disdetto dalle Parti a mezzo lettera raccomandata A.R. inviata almeno 120 (centoventi) giorni prima di ogni ricorrenza annuale.

Clausola risolutiva espressa: è inoltre facoltà del Contraente, nell'eventualità in cui la Consip o la Centrale Regionale Acquisti della Regione Competente dovessero stipulare una convenzione per analogo rischio, recedere dal presente contratto mediante lettera raccomandata da inviare con preavviso di 120 giorni, indipendentemente dalla scadenza annuale di cui sopra, fermo il diritto al rimborso del premio al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 2 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - MODIFICHE DEL RISCHIO - BUONA FEDE

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, sempreché il Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo. La mancata comunicazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione, sempreché il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata, ma non oltre l'ultima scadenza di premio.

ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

La garanzia ha effetto dalle ore 24 del 30/06/2015.

L'Amministrazione pagherà all'Intermediario incaricato:

- entro 30 giorni dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;
- le rate successive, entro 60 giorni da ciascuna data di scadenza annuale;
- entro 60 giorni dal ricevimento di appendici emesse dalla Società, l'importo conteggiato nelle medesime.

Trascorsi i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio o della emissione del mandato di pagamento (ordinativo inviato alla Tesoreria), ferme restando le scadenze contrattuali stabilite.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;

Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata

ART. 3 BIS TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società è tenuta al pieno rispetto di quanto previsto dall'Art. 3 della Legge 136/2010.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara CIG: 6205822651

Qualora la società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativo all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art.3

ART. 4 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche alla presente polizza – concordate tra le parti – devono essere provate per iscritto.

ART. 5 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni intercorrenti fra la Società ed il Contraente devono essere fatte, per il tramite dell'Intermediario, per iscritto, a mezzo di lettera, telefax o e-mail.

ART. 6 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali ed il contributo per il Servizio Sanitario Nazionale relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 7 GESTIONE DELLA POLIZZA

All'Intermediario assicurativo incaricato del servizio di brokeraggio assicurativo in favore dell'Amministrazione è affidata la stesura e la gestione del presente contratto.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti il contratto saranno svolti per conto dell'Amministrazione dall'Intermediario suddetto. Ogni pagamento dei premi verrà effettuato dall'Amministrazione all'Intermediario e sarà considerato a tutti gli effetti come liberatorio, ai sensi dell'art. 118 del d.lgs. 209/2005. Ogni comunicazione fatta dall'Intermediario, in nome e per conto dell'Assicurato, all'Assicuratore si intenderà come fatta dall'Assicurato. Parimenti, ogni comunicazione fatta dall'Assicurato all'Intermediario si intenderà come fatta all'Assicuratore.

Resta infine inteso che ogni documento contrattuale sarà trasmesso all'Intermediario a spese dell'Assicuratore.

L'attività di brokeraggio non comporterà alcun onere economico a carico dell'Amministrazione; il compenso dell'Intermediario per lo svolgimento dell'incarico affidatogli sarà posto a carico delle Compagnie di assicurazione conformemente agli usi di mercato. Tale compenso costituirà parte dell'aliquota comunque riconosciuta dalla Compagnia di assicurazione alla propria rete distributiva. L'opera dell'Intermediario sarà remunerata dall'Assicuratore aggiudicatario nella misura del 3,50 per cento del premio imponibile.

La Società prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il citato Intermediario, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo dell'eventuale nuovo soggetto affidatario dell'infranominato servizio, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo.

ART. 8 INTERAZIONE DI CLAUSOLE E RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Le condizioni di cui al presente capitolato speciale di polizza derogano e prevalgono su qualsiasi altra condizione della polizza emessa dalla Società, comprese le condizioni generali di assicurazione, sempre che le prime risultino più favorevoli nei confronti dell'Amministrazione. Non

potranno, pertanto, essere tenute in considerazione condizioni di polizza che risultino in contrasto con quanto disciplinato dal presente capitolato.

Ciò premesso, si conviene che, in caso di dubbio, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni di polizza.

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile.

ART. 9 FORO COMPETENTE

Per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza le parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente previste – esclusi gli Organismi di mediazione istituiti presso l'Assicurato stesso – che inviterà l'altra parte ad aderire e a partecipare all'incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del D.Lgs 28/2010, nel rispetto del regolamento di conciliazione da questo adottato. Detto Organismo, a scelta del Contraente o dell'Assicurato, ha sede nella medesima provincia ove gli stessi risiedono.

In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l'organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione.

Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio presso il Foro competente esclusivo ove ha sede l'Assicurato.

ART.10 COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote tra le diverse Società indicate nella Scheda Offerta Economica relativa alla presente assicurazione, resta inteso che in caso di sinistro la Società Delegataria (in appresso Società) ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società Coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale; la Società si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

Sempre nel caso in cui l'assicurazione fosse divisa per quote tra diverse Società, con la sottoscrizione della presente polizza, le Società Coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, pertanto la firma apposta dalla Società rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società Coassicuratrici

SEZ. III
NORME SPECIFICHE CHE REGOLANO
L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE
E AUTO RISCHI DIVERSI

ART. 11 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli a motore descritti nell'elenco di cui all'allegato *TABULATO AUTO*.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e derivanti dall'occasionale impiego di lame spartineve.

La Società inoltre assicura, sulla base delle condizioni integrative di cui alla *SEZIONE IV* i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni.

In questo caso i massimali indicati in polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle condizioni integrative di cui alla *SEZIONE IV*.

L'assicurazione è valida anche se il veicolo assicurato traini un altro veicolo o ne è trainato.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove nonché alle verifiche preliminari e finali.

Qualora la garanzia sia prestata per un rimorchio, un semirimorchio, una macchina operatrice trainata o un carrello trainato, identificati con targa propria o con un numero di telaio, l'assicurazione copre la responsabilità civile per danni a terzi derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, per danni derivanti da manovra a mano nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

ART. 12 BENI ASSICURATI

I beni assicurati mediante il presente contratto sono i veicoli e i natanti – di seguito definiti veicoli - di proprietà o in uso o locazione all'Amministrazione.

Le specifiche tecniche del parco veicoli sono riportati nell'elenco di cui all'allegato *TABULATO AUTO*.

ART. 13 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, dell'Ungheria, del Principato di Monaco, della Slovenia, della Svizzera, della Croazia, del Liechtenstein, della Bosnia-Erzegovina, della Lettonia e di Cipro.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati, facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sul Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde) rilasciato dalla Società unitamente al Certificato Assicurativo ed al Contrassegno, non siano barrate.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria RCAuto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

ART. 14 SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO, DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO

In caso di sostituzione del contratto con veicolo appartenente allo stesso settore tariffario, è mantenuta - ferma la scadenza annuale del contratto sostituito - la classe di merito alla quale il veicolo stesso era assegnato. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato (o del locatario nel caso di contratti di leasing).

Per il rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dalla Legge e dal Regolamento s.m.i.

ART. 15 ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società deve rilasciare al Contraente una attestazione che contenga:

- la denominazione della Società;
- il nome, la denominazione o ragione sociale del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, a ogni scadenza annuale, variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato;
- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la firma dell'assicuratore.

L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di rinnovo del contratto.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Società, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

Il rilascio di eventuali duplicati sarà gratuito e avverrà nell'osservanza di quanto disposto dal Regolamento.

ART. 16 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI R.C.A.

La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto alla Società, tramite l'Intermediario, entro dieci giorni dalla data dell'evento o da quando l'Amministrazione ne sia venuta a conoscenza e conterrà l'indicazione del giorno e luogo in cui si è verificato l'evento, la descrizione circostanziata, i riferimenti testimoniali e tutte le ulteriori informazioni che possono consentire la più ampia comprensione, oltre alle attestazioni rilasciate dalle Autorità eventualmente intervenute.

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo *Constatazione amichevole di incidente* e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 Codice Civile).

Per quel che concerne il risarcimento del danno, si applicano le norme previste dalla Legge (art. 137 e seguenti).

ART. 17 GESTIONE DELLE VERTENZE

La Società, nella tutela dei diritti e/o degli interessi della Contraente e/o dell'Assicurato, assume la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, Legali o Tecnici.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

La Società presta inoltre la sua assistenza in sede di giudizio penale e ne sostiene le spese come previsto dall'Articolo 1917 del Codice Civile anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle Parti lese, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della liquidazione del danno.

In tutti i casi le spese di difesa restano a carico della Società nel limite del quarto del massimale assicurato.

ART. 18 MASSIMALI DI GARANZIA

I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali la Società presta l'assicurazione. Nelle assicurazioni a massimale unico la somma relativa rappresenta il limite fino al quale la Società è obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose o animali di loro proprietà.

Nel rispetto dell' art. 128 del Codice delle Assicurazioni, per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il contratto e' stipulato per i seguenti importi:

Per tutti i i veicoli è previsto, l'assicurazione è prestata per un massimale di € 6.000.000,00 per sinistro suddiviso in € 5.000.000,00 per sinistro per danni a persone e € 1.000.000 per sinistro per danni a cose ed animali.

ART. 19 FORMA TARIFFARIA

A) BONUS/MALUS

La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla 1a alla 18a classe determinati secondo la tabella di merito, ferme le disposizioni del Regolamento Isvap n.4/2006 e relativi allegati.

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

- **1° periodo:** inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- **periodi successivi:** hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

B) PREMIO FISSO - MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITÀ

Qualora il contratto, stipulato con tariffa a premio fisso, si riferisca a veicoli destinati al trasporto di cose - esclusi i carrelli ed i ciclomotori -, per usi speciali e per trasporti specifici, si applicano le regole sotto riportate :

- se nel periodo di osservazione sono stati pagati 2 sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%;
- se nello stesso periodo di osservazione sono stati pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25% .

Si intendono applicate le disposizioni che risultano nel Regolamento Isvap n.4/2006 e relativi allegati

C) FRANCHIGIA

Per ogni sinistro provocato e' previsto a carico del contraente il pagamento di un importo fisso (franchigia) pari a € 2.000,00

La Società liquiderà l'importo risarcibile del danno al lordo di eventuali franchigie, laddove applicabili. La Società pertanto provvederà a liquidare al danneggiato l'intero importo del sinistro: a cadenza mensile la Società provvederà ad emettere eventuale appendice – o altra documentazione idonea – di recupero franchigia, il cui importo sarà corrisposto direttamente dal Contraente alla Società entro 60 giorni dalla data di emissione della stessa.

ART. 20 ASSICURAZIONE IN BASE A LIBRO MATRICOLA

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, intestati al P.R.A. alla Contraente o per i quali la stessa, pur non essendo intestataria al P.R.A., abbia un interesse assicurativo essendo gli stessi utilizzati per i fini istituzionali della Contraente.

In caso di sostituzione di veicolo verrà riconosciuta, al veicolo subentrante, la stessa classe di merito del veicolo sostituito.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso del periodo di assicurazione, il premio sarà determinato in base ai costi convenuti in sede di gara e indicati sul Libro Matricola.

Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o asportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

Per le inclusioni e le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24.00 dal giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata con cui sono state notificate o, comunque dalle ore 24.00 della data di restituzione alla Società del certificato e del contrassegno.

Qualora la Contraente fornisca, in buona fede, dichiarazioni errate, incomplete o inesatte, la Società riconosce comunque la piena validità della garanzia, fermo il diritto di richiedere l'eventuale maggior premio non percepito.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio deve essere effettuata, dalla Società, per ogni periodo d'assicurazione, entro 120 (centoventi) giorni dal termine del periodo stesso.

Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dalla Contraente per la rata successiva, dovranno essere versate entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento da parte del Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società.

ART. 21 ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni che ne disciplinano l'utilizzo ;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada.

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144, comma secondo della Legge, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

SEZIONE IV
GARANZIE INTEGRATIVE
DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA

ART. 22 RIMORCHI – RISCHIO STATICO

L'assicurazione copre la responsabilità civile per i danni causati dal rimorchio purché sia in circolazione e agganciato al veicolo.

La garanzia vale anche per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta, se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

ART. 23 RINUNCIA ALL'AZIONE DI RIVALSA

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo *ESCLUSIONI E RIVALSA* la Società rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa spettante ai sensi di legge nel caso in cui il veicolo o il natante assicurato sia condotto, al momento del sinistro, da persona:

- a) che abbia già superato con esito favorevole sia l'esame teorico che quello pratico (qualora previsto) di idoneità alla guida, pur non essendo in possesso della prescritta patente di guida;
- b) con patente scaduta il cui rinnovo sia stato già richiesto;
- c) con patente scaduta per la quale abbia involontariamente ommesso di provvedere al rinnovo.

Resta comunque inteso che, qualora detta patente non venisse rilasciata o rinnovata dalla competente Autorità entro:

- 12 mesi dalla data dell'esame o della richiesta di rinnovo per i casi di cui alle lettere a) e b);
- 3 mesi dalla data del sinistro per il caso di cui alla lettera c);

la Società eserciterà il diritto di rivalsa per il recupero degli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio o rinnovo. La Società eserciterà altresì il diritto di rivalsa se la patente non abilita alla guida del veicolo o del natante assicurato a norma delle disposizioni legislative in vigore.

ART. 24 RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI

La Società assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati. La garanzia è prestata solo nel caso in cui il veicolo sia assicurato con la Società per la Responsabilità Civile Auto e opera entro i limiti del massimale e secondo le condizioni di assicurazione che regolano la garanzia di Responsabilità Civile stessa.

ART. 25 RINUNCIA ALL'AZIONE DI RIVALSA PER GUIDA NON ABILITATA E PER DANNI DA TRASPORTO NON CONFORME

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo *ESCLUSIONI E RIVALSA*, la Società rinuncia al diritto di rivalsa spettante ai sensi di legge nei confronti dell'Assicurato, nell'eventualità che il veicolo o il natante sia guidato, al momento del sinistro, da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore. Analogamente, la Società rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa nei confronti dell'Assicurato nel caso di danni subiti da terzi trasportati qualora il trasporto non sia effettuato in conformità delle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

Restano confermati i diritti di rivalsa che la Società avesse titolo a sostenere nei confronti del conducente.

La garanzia non opera:

- nel caso in cui l'Assicurato fosse a conoscenza della situazione da cui ha origine il diritto di rivalsa;
- qualora alla guida si trovi l'Assicurato medesimo.

ART. 26 RINUNCIA ALL'AZIONE DI RIVALSA PER DANNI PROVOCATI DA CONDUCENTE IN STATO DI EBBREZZA O SOTTO L'INFLUENZA DI SOSTANZE STUPEFACENTI

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo *ESCLUSIONI E RIVALSA*, la Società rinuncia al diritto di rivalsa spettante ai sensi di legge nei confronti del conducente e dell'Assicurato nel caso in cui il veicolo od il natante sia guidato, al momento del sinistro, da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata in via definitiva la sanzione di cui agli artt. 186 e 187 del Codice della Strada.

ART. 27 OPERAZIONI CARICO E SCARICO

La Società assicura la responsabilità del Contraente e/o dell'Assicurato i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna.

Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

ART. 27 BIS DANNI DA INQUINAMENTO

Ad integrazione della copertura assicurativa R.C. relativa alla circolazione del veicolo, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza (e necessarie al suo funzionamento), qualora lo stesso non si trovi in circolazione.

Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo da parte delle sostanze succitate.

La garanzia non opera:

- per i danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
- per i danni conseguenti ad operazioni di riempimento e/o svuotamento dei serbatoi del carburante del mezzo descritto in polizza effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;
- se i terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali dalla Legge nei confronti dell'Assicurato ovvero per le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano i danni in occasione di lavoro o di servizio.

ART. 28 RICORSO TERZI

La Società risponde dei danni diretti e materiali cagionati a terzi a seguito di incendio, esplosione e scoppio, fuoriuscita di sostanze gassose o liquide fino alla concorrenza - per capitale, interessi e spese € 500.000,00 per sinistro.

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discute del risarcimento del danno designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

La garanzia non opera:

- per i danni connessi alla circolazione e disciplinati dalla Legge;
- se i danni sono stati prodotti a cose e animali in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato;
- per i danni da inquinamento dell'ambiente, intendendosi per tali quei danni che si determinano in conseguenza di contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- se i terzi danneggiati non rientrano tra quelli considerati tali dall'art. 129 della Legge nei confronti del Contraente e dell'Assicurato.

SEZIONE V
VEICOLI DELL'AMMINISTRAZIONE
SOMME ASSICURATE E CONTEGGIO DEL PREMIO

L'assicurazione è prestata alle condizioni tutte della presente polizza per i veicoli riportati nell'elenco di cui all'allegato *TABULATO AUTO*.

Prima rata di premio dal 30/06/2015 – 30/06/2016		
Premio imponibile	Tasse	Premio lordo
R.C.A.		
----	----	Contributo S.S.N.
TOTALE		

LUOGO E DATA

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

LE COASSICURATRICI

ELENCO MEZZI

	N°az	Targa	CU	Portata q	MCPC q	Telaio	Tipo	Categoria codice della strada	Anno	Trasporto
1		X0 24910	10			TARGA PROVA	TARGA PROVA AUTOCARRI			
2		X0 24991	10			TARGA PROVA	TARGA PROVA MACCHINE OPERATRICI			
3	037	AAE 429	TF	0	93	79J7912	CATERPILLAR 1	MACCHINA OPERATRICE	1994	NON ATTO AL TRASPORTO
4	142	AN 212 CT	TF 5	0	180	WMAT310936M222242	TRATTORE CON RALLA MAN	N3 VEICOLI PER TRASP. DI MERCI MASSA > 1	1996	CONTO TERZI
5	143	NO 014759	TF	233,2	368	ZBAS36A2ZXX026436	SEMIRIMORCHIO COMPATTANTE	O4 RIMORCHI MASSA > 10 T	1996	CONTO TERZI
6	149	AAR 228	TF	0	25,4	879649	NEW HOLLAND	MACCHINA OPERATRICE	1989	NON ATTO AL TRASPORTO
7	152	AR 001 YS	1	3,6	11,3	ZFA141A0001456674	FIAT PANDA	M1 VEICOLI PER TRASPORTO DI PERSONE MAX	1995	NON ATTO AL TRASPORTO
8	153	CH 667 MR	TF 10	31	100	ZCFA1AC0202427374	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI MAZZOCCHIA	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2004	CONTO TERZI
9	157	AY 893 NB	TF12	125	260	VF622CXA090001770	TRATTORE CON BRACCIO TAM	N3 VEICOLI PER TRASP. DI MERCI MASSA > 1	1998	CONTO TERZI
10	158	AAV 249	TF	0	169,49	7ML1002	CATERPILLAR 2	MACCHINA OPERATRICE	1998	NON ATTO AL TRASPORTO
11	160	AY 142 ND	11	11	35	ZCFC3580102248268	AUTOCARRI DAILY VARIE CARROZZERIE 1	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	1998	CONTO TERZI
12	161	AY 656 NW	2	7,5	35	ZCFC3580102243466	AUTOCARRI DAILY VARIE CARROZZERIE 1	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	1998	CONTO PROPRIO
13	166	BC 466 VK	4	3,6	11,5	ZFA141A0001615473	FIAT PANDA	M1 VEICOLI PER TRASPORTO DI PERSONE MAX	1999	NON ATTO AL TRASPORTO
14	167	BC 467 VK	7	3,6	11,5	ZFA141A0001615176	FIAT PANDA	M1 VEICOLI PER TRASPORTO DI PERSONE MAX	1999	NON ATTO AL TRASPORTO
15	168	BC 053 VL	1	3,85	13,25	ZFA17600002798977	FIAT PUNTO	M1 VEICOLI PER TRASPORTO DI PERSONE MAX	1999	NON ATTO AL TRASPORTO
16	176	AB 16314	TF	233,2	36,8	ZBAS36A2ZXX027510	SEMIRIMORCHIO COMPATTANTE	O4 RIMORCHI MASSA > 10 T	1999	CONTO TERZI
17	183	ACE 647	TF	0	56	9622	MANITOU	MACCHINA OPERATRICE	2001	NON ATTO AL TRASPORTO
18	186	BK 053 EC	5	3	16,8	ZAPS8500000450325	PIAGGIO ELETTRICI	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2001	CONTO TERZI
19	187	BK 054 EC	8	3	16,8	ZAPS8500000450326	PIAGGIO ELETTRICI	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2001	CONTO TERZI
20	188	BK 055 EC	2	3	16,8	ZAPS8500000450327	PIAGGIO ELETTRICI	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2001	CONTO TERZI

21	189	BK 056 EC	5	3	16,8	ZAPS8500000450328	PIAGGIO ELETTRICI	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2001	CONTO TERZI
22	190	BK 057 EC	5	3	16,8	ZAPS8500000450285	PIAGGIO ELETTRICI	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2001	CONTO TERZI
23	191	BK 058 EC	TF 11	0	150	ZCFA1LD0002320564	SCHMIDT	AUTOVEICOLO USO SPECIALE	2001	CONTO PROPRIO
24	196	BK 816 ED	TF 2	35	100	ZCFA1AF1102341808	RAGNO MEC 2	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2001	CONTO TERZI
25	197	BK 305 EE	TF 5	154	260	WJME2NN0004246436	TRATTORE CON BRACCIO BOB 2	N3 VEICOLI PER TRASP. DI MERCI MASSA > 1	2002	CONTO TERZI
26	198	BK 306 EE	TF 16	154	260	WJME2NN0004246171	TRATTORE CON BRACCIO BOB 2	N3 VEICOLI PER TRASP. DI MERCI MASSA > 1	2002	CONTO TERZI
27	199	CZ 546 EW	TF 13	154	260	WJME2NN0004246382	TRATTORE CON BRACCIO BOB 2	N3 VEICOLI PER TRASP. DI MERCI MASSA > 1	2002	CONTO TERZI
28	200	ACM 869	TF	0	59,4	SLV106VT5750	TRATTORE SAME	MACCHINA OPERATRICE	2002	NON ATTO AL TRASPORTO
29	202	CC 423 SR	TF 5	0	60	ZA9F853A002A33408	LAVACASSONETTI ECOFAR	AUTOVEICOLO USO SPECIALE	2002	CONTO TERZI
30	203	CC 931 SR	TF 2	0	180	WJMM1VSK004259108	TRATTORE CON RALLA IVECO	N3 VEICOLI PER TRASP. DI MERCI MASSA > 1	2002	CONTO TERZI
31	204	CC 932 SR	TF 2	0	180	WJMM1VSK004258748	TRATTORE CON RALLA IVECO	N3 VEICOLI PER TRASP. DI MERCI MASSA > 1	2002	CONTO TERZI
32	207	ACW 636	TF	0	90,5	WB98AF20254	TERNA KOMATSU	MACCHINA OPERATRICE	2002	NON ATTO AL TRASPORTO
33	208	CC 590 SS	TF 18	40	110	ZCFA1EC0102398774	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI FARID 1	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2002	CONTO TERZI
34	209	CC 591 SS	TF 16	40	110	ZCFA1EC0102397567	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI FARID 1	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2002	CONTO TERZI
35	210	CC 592 SS	TF 18	40	110	ZCFA1EC0102398775	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI FARID 1	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2002	CONTO TERZI
36	211	BP 519 KD	TF 18	113,5	260	WJME2NMK004262408	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 3 ASSI FARID 2	N3 VEICOLI PER TRASP. DI MERCI MASSA > 1	2003	CONTO TERZI
37	212	BP 520 KD	TF 16	113,5	260	WJME2NMK004262473	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 3 ASSI FARID 2	N3 VEICOLI PER TRASP. DI MERCI MASSA > 1	2003	CONTO TERZI
38	213	CG 495 RN	9	5,1	15,65	ZFA18800004652049	FIAT PUNTO	M1 VEICOLI PER TRASPORTO DI PERSONE MAX	2003	NON ATTO AL TRASPORTO
39	214	CH 716 MP	TF 16	40	110	ZCFA1EC0102414531	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI FARID 1	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2003	CONTO TERZI
40	215	CH 717 MP	TF 18	40	110	ZCFA1EC0102414530	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI FARID 1	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2003	CONTO TERZI
41	216	CH 863 MP	TF 9	113,5	260	WJME2NMK004269832	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 3 ASSI FARID 2	N3 VEICOLI PER TRASP. DI MERCI MASSA > 1	2003	CONTO TERZI
42	218	CL 632 YH	4	3,8	12,1	ZFA18700001070644	FIAT 600	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2004	CONTO TERZI
43	219	CL 633 YH	4	3,8	12,1	ZFA18700001069361	FIAT 600	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2004	CONTO TERZI

44	220	CL 634 YH	7	3,8	12,1	ZFA18700001069195	FIAT 600	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2004	CONTO TERZI
45	221	CH 814 MR	TF 7	147,5	260	WJMA1VJ1004245780	TRATTORE CON BRACCIO BOB 3	N3 VEICOLI PER TRASP. DI MERCI MASSA > 1	2003	CONTO TERZI
46	227	CH 845 MR	TF10	6,5	35	VWASBFTL032176361	NISSAN CABSTAR PRIMA SERIE	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2004	CONTO TERZI
47	228	CN 315 WY	TF 12	21,4	52	ZCFC5090005483913	AUTOCARRO CON GRU	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2004	CONTO TERZI
48	229	CN 316 WY	TF 12	21,4	52	ZCFC5090005483912	AUTOCARRO CON GRU	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2004	CONTO TERZI
49	230	DS 808 ES	TF 9	113,4	260	WJME2NMK004270567	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 3 ASSI AUTOBREN	N3 VEICOLI PER TRASP. DI MERCI MASSA > 1	2004	CONTO TERZI
50	237	X4NG5B	4	0	5,1	ZAPC8000000106076	PIAGGIO 50 CC	L2 VEICOLI A TRE RUOTE CIL. < 50 CC	2004	NON ATTO AL TRASPORTO
51	238	X4NG5C	4	0	5,1	ZAPC8000000106088	PIAGGIO 50 CC	L2 VEICOLI A TRE RUOTE CIL. < 50 CC	2004	NON ATTO AL TRASPORTO
52	243	ACR 449	TF	0	13	OR52066	TAGLIAERBA	MACCHINA OPERATRICE	2005	NON ATTO AL TRASPORTO
53	245	CN 780 XD	TF 16	0	150	ZCFA1LF0202453098	SCHMIDT	AUTOVEICOLO USO SPECIALE	2005	CONTO PROPRIO
54	246	CN 791 XD	TF 18	10,1	35	ZC635HT0150005757	GASOLONE 35 q AUTOCARRO CON VASCA	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2005	CONTO TERZI
55	251	CN 949 XD	TF 4	35	100	ZCFA1AF1202412306	RAGNO ICAR BAZZOLI	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2005	CONTO TERZI
56	253	CN 991 XD	TF 10	10,1	35	ZC635HT0150005767	GASOLONE 35 q AUTOCARRO CON VASCA	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2005	CONTO TERZI
57	254	CN 992 XD	TF 17	10,1	35	ZC635HT0150005766	GASOLONE 35 q AUTOCARRO CON VASCA	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2005	CONTO TERZI
58	255	CN 031 WZ	TF 17	49,9	119,9	ZCFA1EC0202459069	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI FARID 2	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2005	CONTO TERZI
59	256	CN 032 WZ	TF 16	49,9	119,9	ZCFA1EC0202458191	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI FARID 2	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2005	CONTO TERZI
60	257	CN 033 WZ	TF 15	49,9	119,9	ZCFA1EC0202457011	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI FARID 2	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2005	CONTO TERZI
61	258	CN 034 WZ	TF 16	49,9	119,9	ZCFA1EC0202456388	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI FARID 2	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2005	CONTO TERZI
62	260	CN 240 WZ	4	14,1	35	ZC635HT0100005599	GASOLONE AUTOCARRO CON GANCIO	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2005	CONTO TERZI
63	261	CN 300 WZ	TF 4	29,3	60	ZCFC60A1005526599	AUTOCARRI DAILY VARIE CARROZZERIE 5	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2005	CONTO PROPRIO
64	262	CN 411 WZ	7	9,4	35	ZCFC3574005546287	AUTOCARRI DAILY 35 Q TRILATERALI	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2005	CONTO TERZI
65	263	ZA 371 VW	TF 17	25	60	ZCFC60A1005545043	DAILY MCTC 60 Q	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2005	CONTO TERZI

66	264	ZA 756 SN	TF 14	25	60	ZCFC60A1005545044	DAILY MCTC 60 Q	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2005	CONTO TERZI
67	265	X4NG5D	5	0	5,1	ZAPC8000000113054	PIAGGIO 50 CC	L2 VEICOLI A TRE RUOTE CIL. < 50 CC	2005	NON ATTO AL TRASPORTO
68	266	X4NG55	5	0	5,1	ZAPC8000000113055	PIAGGIO 50 CC	L2 VEICOLI A TRE RUOTE CIL. < 50 CC	2005	NON ATTO AL TRASPORTO
69	267	CN 598 WZ	TF5	3,1	15,5	ZAPS8500000705890	AUTOCARRO PIAGGIO CON VOLTACONTENITORE	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2005	CONTO TERZI
70	268	CN 599 WZ	TF 7	3,1	15,5	ZAPS8500000705887	AUTOCARRO PIAGGIO CON VOLTACONTENITORE	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2005	CONTO TERZI
71	269	CN 600 WZ	TF 5	3,1	15,5	ZAPS8500000705916	AUTOCARRO PIAGGIO CON VOLTACONTENITORE	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2005	CONTO TERZI
72	270	CN 601 WZ	TF 11	3,1	15,5	ZAPS8500000705906	AUTOCARRO PIAGGIO CON VOLTACONTENITORE	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2005	CONTO TERZI
73	271	CN 830 WZ	TF 09	3,1	15,5	ZAPS8500000706016	AUTOCARRO PIAGGIO CON VOLTACONTENITORE	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2005	CONTO TERZI
74	272	CN 831 WZ	TF 5	3,1	15,5	ZAPS8500000706186	AUTOCARRO PIAGGIO CON VOLTACONTENITORE	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2005	CONTO TERZI
75	273	CN 832 WZ	TF 5	3,1	15,5	ZAPS8500000706015	AUTOCARRO PIAGGIO CON VOLTACONTENITORE	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2005	CONTO TERZI
76	274	CN 833 WZ	TF 11	3,1	15,5	ZAPS8500000706019	AUTOCARRO PIAGGIO CON VOLTACONTENITORE	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2005	CONTO TERZI
77	277	CN 867 WZ	TF 13	11	35	ZC635HT0150005831	GASOLONE 35 q AUTOCARRO CON VASCA	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2005	CONTO TERZI
78	283	CZ 030 EW	TF 16	103,5	260	WJME2NMK004296703	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 3 ASSI FARID 3	N3 VEICOLI PER TRASP. DI MERCI MASSA > 1	2005	CONTO TERZI
79	284	CZ 031 EW	TF 16	49,9	119,9	ZCFA1EC0202470452	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI FARID 2	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2005	CONTO TERZI
80	285	CZ 032 EW	TF 18	49,9	119,9	ZCFA1EC0202470693	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI FARID 2	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2005	CONTO TERZI
81	286	CZ 033 EW	TF 16	49,9	119,9	ZCFA1EC0202470453	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI FARID 2	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2005	CONTO TERZI
82	288	AEL 018	TF	3,5	21,5	UCM360UE1018	UNIECO 1 MC	MACCHINA OPERATRICE	2005	NON ATTO AL TRASPORTO
83	289	EW909SN	TF 5	150	260	WJME2NN0004301487	TRATTORE CON BRACCIO BOB 4	N3 VEICOLI PER TRASP. DI MERCI MASSA > 1	2005	CONTO TERZI
84	290	CZ 089 EW	TF 11	131	260	WJME3TPS20C155670	TRATTORE CON BRACCIO BOB 5	N3 VEICOLI PER TRASP. DI MERCI MASSA > 1	2005	CONTO TERZI
85	291	CZ 525 FC	5	13,75	35	ZCFC3573005541750	AUTOCARRI DAILY VARIE CARROZZERIE 3	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2005	CONTO PROPRIO
86	292	CZ 309 EW	5	12,6	35	ZCFC3573005497801	AUTOCARRI DAILY VARIE CARROZZERIE 3	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2005	CONTO PROPRIO
87	293	ZA 767 SN	TF 16	25	60	ZCFC60A1005578658	DAILY MCTC 60 Q	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2005	CONTO TERZI

88	294	ZA 768 SN	TF 14	25	60	ZCFC60C1005564384	DAILY MCTC 60 Q	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2005	CONTO TERZI
89	295	ZA 769 SN	TF 13	25	60	ZCFC60A1005579932	DAILY MCTC 60 Q	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2005	CONTO TERZI
90	296	ZA 770 SN	TF 11	25	60	ZCFC60C0005575668	DAILY MCTC 60 Q	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2005	CONTO TERZI
91	298	CZ 539 EW	TF 15	0	119,9	ZCFA1EF1202474228	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI FARID CON CULLA 2	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2006	NON ATTO AL TRASPORTO
92	299	CZ 728 EW	5	13,2	35	ZA91004S050A33177	BUCHER AUTOCARRO	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2006	CONTO PROPRIO
93	300	DA 556 BB	5	6,55	20,1	ZFA 22300005409967	FIAT DOBLO'	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2006	CONTO PROPRIO
94	304	DA 660 BB	TF 13	11	35	ZC635HTO160006198	GASOLONE 35 q AUTOCARRO CON VASCA	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2006	CONTO TERZI
95	305	DA 661 BB	TF 14	11	35	ZC635HTO160006199	GASOLONE 35 q AUTOCARRO CON VASCA	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2006	CONTO TERZI
96	307	DC 592 DK	TF 15	37,9	119,9	ZCFA1EF1202480938	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI FARID CON CULLA	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2006	CONTO TERZI
97	308	DC 593 DK	TF 18	37,9	119,9	ZCFA1EF1202479620	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI FARID CON CULLA	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2006	CONTO TERZI
98	309	ZA 791 SN	TF 8	7,5	35	JAANKR77L67100047	ISUZU 35 Q	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2006	CONTO TERZI
99	310	AEL145	TF	59,6	110	UCM406SEL259	UNIECO 4 MC	MACCHINA OPERATRICE	2006	NON ATTO AL TRASPORTO
100	311	AEL144	TF	59,6	110	UCM406SEL258	UNIECO 4 MC	MACCHINA OPERATRICE	2006	NON ATTO AL TRASPORTO
101	312	DB 668 VA	7	0	18,3	ZFA19200000614931	FIAT STILO	M1 VEICOLI PER TRASPORTO DI PERSONE MAX	2006	NON ATTO AL TRASPORTO
102	313	DB 669 VA	7	0	18,3	ZFA19200000614677	FIAT STILO	M1 VEICOLI PER TRASPORTO DI PERSONE MAX	2006	NON ATTO AL TRASPORTO
103	314	DD 015 ZX		0	15,2	ZFA16900000809971	FIAT PANDA 4X4	M1 VEICOLI PER TRASPORTO DI PERSONE MAX	2007	NON ATTO AL TRASPORTO
104	315	DD 016 ZX	7	0	15,2	ZFA16900000808572	FIAT PANDA 4X4	M1 VEICOLI PER TRASPORTO DI PERSONE MAX	2007	NON ATTO AL TRASPORTO
105	317	DE 881 LR	6	12,3	35	ZCFC3574005569434	AUTOCARRI DAILY VARIE CARROZZERIE 3	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2007	CONTO TERZI
106	318	DF 813 XH	6	11	35	ZCFC3575005635521	AUTOCARRI DAILY 35 Q TRILATERALI	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2007	CONTO TERZI
107	319	DF 814 XH	12	11	35	ZCFC3575005655505	AUTOCARRI DAILY 35 Q TRILATERALI	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2007	CONTO TERZI
108	320	DK 918 MZ	TF 7	25,1	74,9	JAAN1R75L77100784	AUTOCARRO ISUZU CON VASCA 75Q PRIMA SERIE	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2007	CONTO TERZI

109	321	DK 919 MZ	TF 17	25,1	74,9	JAAN1R75L77100722	AUTOCARRO ISUZU CON VASCA 75Q PRIMA SERIE	N2 VEICOLI TRASP. MERCİ MASSA > 35 Q	2007	CONTO TERZI
110	322	DK 920 MZ	TF 13	25,1	74,9	JAAN1R75L77100604	AUTOCARRO ISUZU CON VASCA 75Q PRIMA SERIE	N2 VEICOLI TRASP. MERCİ MASSA > 35 Q	2007	CONTO TERZI
111	323	DK 921 MZ	TF 16	25,1	74,9	NO00170114NO	AUTOCARRO ISUZU CON VASCA 75Q PRIMA SERIE	N2 VEICOLI TRASP. MERCİ MASSA > 35 Q	2007	CONTO TERZI
112	324	DK 922 MZ	TF 13	25,1	74,9	NO00147914NO	AUTOCARRO ISUZU CON VASCA 75Q PRIMA SERIE	N2 VEICOLI TRASP. MERCİ MASSA > 35 Q	2007	CONTO TERZI
113	325	DM 068 LV	TF 8	0	119,9	ZCFA1EG1302523314	LAVASTRADE MORO	AUTOVEICOLO USO SPECIALE	2007	CONTO TERZI
114	326	CN 500 WY	TF 8	45,5	150	ZCFA1LD1102368535	SPURGO JUROP	N3 VEICOLI PER TRASP. DI MERCİ MASSA > 1	2004	CONTO TERZI
115	327	EH 091 EX	TF 18	25,1	74,9	JAANPR75H97100105	AUTOCARRO ISUZU CON VASCA 75Q SECONDA SERIE	N2 VEICOLI TRASP. MERCİ MASSA > 35 Q	2008	CONTO TERZI
116	328	DP 697 VA	TF15	25,1	74,9	JAANPR75H97100106	AUTOCARRO ISUZU CON VASCA 75Q SECONDA SERIE	N2 VEICOLI TRASP. MERCİ MASSA > 35 Q	2008	CONTO TERZI
117	329	DT 471 PP	9	0	14,4	ZFA16900001311645	FIAT PANDA METANO	M1 VEICOLI PER TRASPORTO DI PERSONE MAX	2008	NON ATTO AL TRASPORTO
118	330	DT 019 YM	9	6,25	20,7	ZFA22300005672083	FIAT DOBLO'	N1 VEICOLI TRASP. MERCİ MASSA < 35 Q	2009	CONTO TERZI
119	331	DT 020 YM	9	6,25	20,7	ZFA22300005672612	FIAT DOBLO'	N1 VEICOLI TRASP. MERCİ MASSA < 35 Q	2009	CONTO TERZI
120	332	AGZ 249	TF	3	15,6	GF2K1B60087	TAGLIAERBA	MACCHINA OPERATRICE	2009	NON ATTO AL TRASPORTO
121	333	DT 400 YM	TF 15	26,4	74,9	JAANPR75H97100107	AUTOCARRO ISUZU CON VASCA 75Q TERZA SERIE	N2 VEICOLI TRASP. MERCİ MASSA > 35 Q	2009	CONTO TERZI
122	334	DT 401 YM	TF 17	26,4	74,9	NO10010813NO	AUTOCARRO ISUZU CON VASCA 75Q TERZA SERIE	N2 VEICOLI TRASP. MERCİ MASSA > 35 Q	2009	CONTO TERZI
123	335	ET879NK	TF 13	26,4	74,9	JAANPR75H97100109	AUTOCARRO ISUZU CON VASCA 75Q TERZA SERIE	N2 VEICOLI TRASP. MERCİ MASSA > 35 Q	2009	CONTO TERZI
124	336	DL 888 HV	9	8	35	VF656ANA000003314	AUTOCARRI 35 Q RENAULT 130	N1 VEICOLI TRASP. MERCİ MASSA < 35 Q	2007	CONTO TERZI
125	337	AF 33251	TF	248,8	380	ZBAS38R2ZXX030742	SEMIRIMORCHIO COMPATTANTE	O4 RIMORCHI MASSA > 10 T	2009	CONTO TERZI
126	338	DT 797 YM	TF 12	149	260	WJME2NNH404371955	TRATTORE CON BRACCIO BOB 6	N3 VEICOLI PER TRASP. DI MERCİ MASSA > 1	2009	CONTO TERZI
127	339	AGZ 310	TF	3	15,6	GF2K1E53093	TAGLIAERBA	MACCHINA OPERATRICE	2010	NON ATTO AL TRASPORTO
128	340	CT 142 FA	TF 10	0	74,9	JAANPR75KA7100547	LAVACASSONETTI ECOFAR	AUTOVEICOLO USO SPECIALE	2010	CONTO PROPRIO
129	341	DY 384 GH	TF 18	36,9	119,9	ZCFA1EG0402566479	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI FARID CON CULLA 2	N2 VEICOLI TRASP. MERCİ MASSA > 35 Q	2010	CONTO TERZI
130	342	DY 385 GH	TF 16	36,9	119,9	ZCFA1EG0402573559	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI FARID CON CULLA 2	N2 VEICOLI TRASP. MERCİ MASSA > 35 Q	2010	CONTO TERZI

131	343	DT 912 YL	TF 11	4,8	17	ZAPS90CHW00001592	AUTOCARRO PIAGGIO CON VOLTABIDONI BENZINA	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2011	CONTO TERZI
132	344	DT 913 YL	TF 10	4,8	17	ZAPS90CHW00001619	AUTOCARRO PIAGGIO CON VOLTABIDONI BENZINA	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2011	CONTO TERZI
133	345	DT 914 YL	TF 10	4,8	17	ZAPS90CHW00001610	AUTOCARRO PIAGGIO CON VOLTABIDONI BENZINA	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2011	CONTO TERZI
134	346	DT 915 YL	TF 13	4,8	17	ZAPS90CHW00001526	AUTOCARRO PIAGGIO CON VOLTABIDONI BENZINA	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2011	CONTO TERZI
135	347	AGZ 337	TF	58,6	108	UNIECO406T350	UNIECO 4 MC 2A SERIE	MACCHINA OPERATRICE	2011	NON ATTO AL TRASPORTO
136	348	DY 971 GH	TF 14	11,1	35	ZC635D10SAP210970	GASOLONE FD35 AUTOCARRO CON GANCIO	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2011	CONTO TERZI
137	349	DZ 096 WJ	11	11,5	35	VF6SGFF24A2110615	AUTOCARRI 35Q RENAULT 110	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2011	CONTO TERZI
138	350	AG06593	TF	244,4	380	ZB3M300010Y061248	SEMIRIMORCHIO COMPATTANTE	O4 RIMORCHI MASSA > 10 T	2012	CONTO TERZI
139	351	EM 858 XP	TF 12	14,5	45	VF6SRTF24C3146943	AUTOCARRI RENAULT CON VASCA FARID 1A SERIE	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2012	CONTO TERZI
140	352	EM 859 XP	TF 12	14,5	45	VF6SRTF24C3148425	AUTOCARRI RENAULT CON VASCA FARID 1A SERIE	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2012	CONTO TERZI
141	353	ZA 312 SN	TF 16	13	45	VF6SRTF24C3150336	AUTOCARRI RENAULT CON VASCA TECNO - COSTIPATORI	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2013	CONTO TERZI
142	354	ZA 313 SN	TF13	13	45	VF6SRTF24C3150337	AUTOCARRI RENAULT CON VASCA TECNO - COMPATTATORI	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2013	CONTO TERZI
143	355	ZA 317 SN	TF13	13	45	VF6SRTF24D3156613	AUTOCARRI RENAULT CON VASCA TECNO - COSTIPATORI	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2013	CONTO TERZI
144	356	ZA 318 SN	TF13	13	45	VF6SRTF24D3156614	AUTOCARRI RENAULT CON VASCA TECNO - COSTIPATORI	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2013	CONTO TERZI
145	357	ZA 319 SN	TF13	13	45	VF6SRTF24D3157133	AUTOCARRI RENAULT CON VASCA TECNO - COSTIPATORI	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2013	CONTO TERZI
146	358	ZA 946 VV	TF13	13	45	VF6SRTF24D3157134	AUTOCARRI RENAULT CON VASCA TECNO - COSTIPATORI	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2013	CONTO TERZI
147	359	ZA 947 VV	TF13	13	45	VF6SRTF24D3156874	AUTOCARRI RENAULT CON VASCA TECNO - COSTIPATORI	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2013	CONTO TERZI
148	360	ZA 948 VV	TF13	13	45	VF6SRTF24D3156875	AUTOCARRI RENAULT CON VASCA TECNO - COSTIPATORI	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2013	CONTO TERZI
149	361	ZA 987 VV	TF13	13	45	VF6SRTF24D3157800	AUTOCARRI RENAULT CON	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA >	2013	CONTO TERZI

							VASCA TECNO - COSTIPATORI	35 Q		
150	362	ZA 988 VV	TF13	13	45	VF6SRTE24D3157801	AUTOCARRI RENAULT CON VASCA TECNO - COSTIPATORI	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2013	CONTO TERZI
151	363	ZA 989 VV	TF13	13	45	VF6SRTE24D3157802	AUTOCARRI RENAULT CON VASCA TECNO - COMPATTATORI	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2013	CONTO TERZI
152	364	ZA 993 VV	TF13	13	45	VF6SRTE24D3157803	AUTOCARRI RENAULT CON VASCA TECNO - COMPATTATORI	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2013	CONTO TERZI
153	365	ZA 998 VV	TF13	13	45	VF6SRTE24D3157804	AUTOCARRI RENAULT CON VASCA TECNO - COMPATTATORI	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2013	CONTO TERZI
154	366	ZA 999 VV	TF16	13	45	VF6SRTE24D3157580	AUTOCARRI RENAULT CON VASCA TECNO - COSTIPATORI	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2013	CONTO TERZI
155	367	ZA 000 VW	TF13	13	45	VF6SRTE24D3157777	AUTOCARRI RENAULT CON VASCA TECNO - COMPATTATORI	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2013	CONTO TERZI
156	368	ZA 001 VW	TF13	13	45	VF6SRTE24D3158057	AUTOCARRI RENAULT CON VASCA TECNO - COMPATTATORI	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2013	CONTO TERZI
157	369	ZA 002 VW	TF13	13	45	VF6SRTE24D3158056	AUTOCARRI RENAULT CON VASCA TECNO - COMPATTATORI	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2013	CONTO TERZI
158	370	ZA 003 VW	TF13	13	45	VF6SRTE24D3157793	AUTOCARRI RENAULT CON VASCA TECNO - COMPATTATORI	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2013	CONTO TERZI
159	371	EA 345 TL	TF 14	0	150	WDB9675262L874947	SCHMIDT	AUTOVEICOLO USO SPECIALE	2014	CONTO PROPRIO